



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Curci Vincenzo, nato a Napoli il 13/02/1956 , matr.n. 16856

Avvocato: Stavolo Roberta. Via A. D'Isernia, 38-80122 NAPOLI

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot n. 289920 del 28.04.2014 (prat.n.1268/2013 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, YOD 04, la sentenza n.3045/14 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro, pubblicata il 13.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 10.04.2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Curci Vincenzo, della somma di € 4.338.23 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000.00, comprensivi di spese, diritti e onorari, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Stavolo Roberta.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 396177 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; Con nota prot. n. 412015 del 17/06/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola:

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3045/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, pubblicata il 13.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 10.04.2014.

TOTALE DEBITO

€ 6.786, 73

Ex dipendente sig. Curci Vincenzo, matr. n. 16856

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 4.338,23
- Interessi legali maturati al 27/10/2014 € 989,38
- Competenze per spese legali avv. Stavolo Roberta € 1.459,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 289920 del 28.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3045/14 del Tribunale Napoli- Sez. Lavoro, pubblicata il 13.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 10.04.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 24/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

64



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0289920 28/04/2014 10,37

Mitt. A G C 4 Avvocatura

Ass. 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica 4 1 1



04
30 APR. 2014

DIP 55 DG 14 UOD 03
SETTORE STATO GIURIDICO E INQUA-
DRAMENTO DEL PERSONALE
VIA S.LUCIA 81
- NAPOLI -

N. Pratica: 1268/2013

Oggetto: Invio sentenza n.3045/14 del Tribunale di Na-
poli-Giudizio Curci Vincenzo/R.C. -

UOD 04
CP 29/4

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza n.3045/14 del Tribunale di Napoli relativa al giudizio promosso da Curci Vincenzo contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Nicosforo

Avv. Angela Adorno tel.081-7963544

1268/13

Avv ACIERNO

Sentenza n. 3045/2014 pubbl. il 13/03/2014

RG n. 36288/2012

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
10 APR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI Napoli Via S. Lucia

Avv Roberta Stavolo
Via A. Di Isernia n° 38 - 80122 Napoli
Tel. 081 7615013 Fax 081 7114136
c/o Studio Legale Arena

Avv. Es. Proc.
Giudice Es. Proc.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Pubblicista
Ricevente
Carrozza GRATIS
Art. 10 L. 11/7/01 N. 5331
Napoli
17/3/04
Procuratore

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

8 APR. 2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13/03/2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 36288 dell'anno 2012 del Ruolo generale LAVORO

TRA

CURCI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avv. STAVOLO ROBERTA
RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ACIERNO ANGELA

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere dipendente della Regione Campania; che con determinazioni dirigenziali agli atti riceveva l'incarico, per gli anni 2000 e 2001, di Responsabile di settore, comportante una retribuzione di posizione del C.C.N.L. del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali in misura via via crescente, nonché una retribuzione di risultato pari (a partire dal 2000) al 20% della retribuzione di posizione; che detto incarico veniva svolto dal ricorrente, senza soluzione di continuità; che

al suddetto ricorrente nulla veniva corrisposto a titolo di retribuzione di risultato per gli anni indicati.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: condannarsi la Regione Campania a corrispondergli la somma di cui al ricorso a titolo di risarcimento danni per perdita di chance; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che, nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

La causa, non necessitando di attività istruttoria alcuna, veniva discussa e decisa sulla scorta delle motivazioni che qui di seguito si vanno ad esporre.

La domanda può essere accolta nei termini di cui si dirà. La categoria D del CCNL contempla posizioni organizzative che si contraddistinguono per elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Gli impiegati appartenenti a tale categoria sono soggetti a valutazioni periodiche, su base annuale, effettuate sulla scorta di un contraddittorio pieno tant'è che è previsto l'intervento del lavoratore nella fase istruttoria del procedimento. Il CCNL prevede un termine di sei mesi entro i quali deve essere attivato il servizio di controllo interno ed i nuclei di valutazione.

Il trattamento economico del personale appartenente alla suddetta categoria è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

La corresponsione della retribuzione di risultato, commisurata tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione, è subordinata alla valutazione annuale di cui si è detto, ove la stessa abbia esito positivo.

La stessa, invero, è legata alla produttività del dipendente e può variare tra un importo minimo ed uno massimo, a seconda dei risultati raggiunti.

A giudizio della scrivente, laddove nessuna valutazione sia effettuata da parte della p.a. in ordine al conseguimento dei risultati raggiunti, non può ritenersi sorto il diritto corrispondente, in capo al dipendente, a conseguire la

maggiorazione contrattualmente prevista. "Qualora il contratto collettivo preveda il riconoscimento di maggiorazioni retributive a seguito di una procedura per l'accertamento di una specifica professionalità del lavoratore, il diritto alla maggiorazione sorge, in capo ai lavoratori le cui mansioni presentino i necessari caratteri, soltanto dopo che sia positivamente esaurita la fase procedurale di accertamento. In mancanza di avvio di tale fase, non potendo il giudice sostituirsi all'organo deputato alla valutazione, il lavoratore non può domandare la condanna del datore di lavoro alla liquidazione dell'indennità di professionalità, ma soltanto agire per il risarcimento dei danni per perdita di chance" (Cassazione civile, sez. lav., 05 settembre 2003, n. 13001).

Con riferimento al ricorrente, per il quale nessuna determinazione dirigenziale risulta essere intervenuta, può trovare ingresso la sola domanda risarcitoria fondata sulla presunta responsabilità contrattuale della Regione Campania per inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, in particolare per violazione dell'obbligo di dare corso alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti appare accoglibile, rinvenendosi nell'inadempimento contrattuale della Regione Campania la causa prima della prospettata perdita di chance, rappresentata dalla possibilità di ottenere la maggiorazione retributiva in esame, il cui riconoscimento -come detto- è subordinato alla previa valutazione posta in essere dall'ente.

Ebbene, posto che appare del tutto ragionevole che, ove messo a punto il sistema di valutazione, il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione favorevole circa il raggiungimento degli obiettivi, e ciò avendo riguardo alla circostanza che questa ha ottenuto riconferma nell'incarico di posizione organizzativa, sicuramente indizio di corretta esecuzione dell'incarico, appare equo riconoscergli il risarcimento del danno così come calcolata in ricorso (20% della retribuzione di posizione), con modalità che appaiono esenti da censure e dunque condivisibili.

La Regione Campania va dunque condannata al pagamento della somma di € 4.338,23. Su detta somma spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del 2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosene anticipatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 4.338,23 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna, infine, la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00, comprensivi di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, il 13/03/2014

IL GIUDICE
Stefania Borrelli

REGIONE CAMPANIA
- 7 APR. 2014

SI NOTIFICHI A:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA P.T., DIMISSIONARIA IN NABU ALLA
VIA S. LUCA 4.81 PASELLA W. ACIERNO ANGELA

Cuscone Maria Fortuna
10 APR 2014

Sentenza del Trib. di Napoli -Sez.Lav.-

Numero 3045/2014

Dip. Curci Vincenzo

Avvocato Stavolo Roberta

Diritti e onorari			1.000,00
spese generali	15,00%	1.000,00	<u>150,00</u>
			1.150,00
CPA	4%	1.150,00	<u>46,00</u>
			1.196,00
IVA	22%	1.196,00	263,12
TOTALE FATTURA			1.459,12
RITENUTA	20%	1.150,00	230,00
NETTO A PAGARE			1.229,12